

## NUOVI CRITERI RELATIVI ALLA DETERMINAZIONE DELLA CONTRIBUZIONE SULLE OPERAZIONI DI CONCENTRAZIONE ANNO 2008

### 1. INTRODUZIONE

Con delibera del 27 dicembre 2007 n. 17711, pubblicata in GURI n. 1 del 2 gennaio 2008, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (nel seguito, "AGCM" ovvero "Autorità") ha adottato i nuovi criteri, valevoli per l'anno 2008, relativi alla determinazione della contribuzione dovuta dalle imprese tenute all'obbligo di notifica preventiva delle operazioni di concentrazione.

In particolare, rispetto al sistema in vigore nel 2007, l'AGCM ha introdotto le seguenti novità:

- un incremento della contribuzione dall'1% all'1,2% del valore della transazione delle operazioni di concentrazione;
- un aumento della soglia massima della contribuzione a 60.000 euro, a fronte dei precedenti 50.000 euro;
- la modifica del metodo di calcolo del valore della transazione per le operazioni di concentrazione in cui la *target* produca fatturato anche al di fuori del territorio nazionale.

Come è noto, la contribuzione dovuta in occasione della notifica delle operazioni di concentrazione da parte delle imprese notificanti concorre alla copertura dei costi relativi, legati all'attività di controllo delle operazioni di concentrazione, sostenuti dall'Autorità. Come si vedrà meglio in quanto segue, la determinazione su base annuale dell'ammontare di tale contribuzione dipende dalla valutazione, fatta dall'Autorità, dell'incidenza dell'attività di controllo delle operazioni di concentrazione sui propri costi complessivi.

### 2. SISTEMA LEGISLATIVO INTRODOTTO DALLA LEGGE FINANZIARIA 2006 – CONTRIBUZIONE A CARICO DEL MERCATO

Al fine di comprendere la portata delle novità introdotte, occorre considerare l'evoluzione normativa che ha interessato la determinazione della contribuzione di cui si discute.

Nel sistema precedente alla legge finanziaria 2006, il finanziamento dell'attività dell'Autorità era totalmente a carico della fiscalità generale. Infatti, ai sensi dell'art. 10, comma 7, della legge 10 ottobre 1990, n. 287 (nel seguito, "legge 287/90"), l'AGCM era esclusivamente finanziata con uno stanziamento annuale in un apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle attività produttive (ora Ministero per lo sviluppo economico).

L'art. 1, comma 69, della legge finanziaria 2006 ha aggiunto il comma *7-bis* all'art. 10 della legge 287/90 introducendo, per la prima volta nell'ordinamento italiano, un meccanismo di finanziamento dell'attività dell'Autorità relativa al controllo delle concentrazioni tra imprese a carico delle parti notificanti, che integra il finanziamento statale.

Tale novella legislativa individua la misura massima della contribuzione in un valore percentuale pari all'1,2% del valore della transazione e, al contempo, impone all'Autorità di commisurare annualmente i criteri di parametrizzazione dei contributi ai costi complessivi relativi all'attività di controllo delle concentrazioni. A tal fine, entro il 31 dicembre di ogni anno, l'Autorità deve procedere a valutare l'incidenza dell'attività di controllo delle operazioni di concentrazione sui propri costi complessivi.

dell'anno precedente e, assumendo tale rapporto come fisso anche per l'anno successivo, a stimare il costo relativo all'attività di controllo delle concentrazioni, sulla base del bilancio di previsione approvato dal Parlamento.

Deve essere osservato che il sistema di contribuzione a carico del mercato introdotto dalla legge finanziaria 2006 è strutturato in modo da non alterare i meccanismi decisionali relativi al controllo delle concentrazioni. Infatti, da un lato, l'insieme delle operazioni soggette ad obbligo di notifica è definito dalla normativa vigente. Come tale, il sistema di finanziamento *de quo* è esogeno rispetto alle scelte discrezionali dell'AGCM. Dall'altro, l'entità delle contribuzioni è indipendente dalla decisione dell'Autorità di avviare o meno l'istruttoria.

– ***Delibere AGCM di attuazione dell'art. 10, comma 7-bis, della legge 287/90***

In attuazione dell'art. 10, comma 7-bis, della legge 287/90, l'AGCM ha adottato, per gli anni 2006 e 2007, le delibere di determinazione della contribuzione sulle operazioni di concentrazione.

Con riferimento all'anno 2006, il provvedimento n. 14996 del 28 dicembre 2005, ha previsto quanto segue:

- una contribuzione pari all'1% del valore della transazione;
- una soglia minima pari a 3.000 euro e una massima pari a 50.000 euro;
- l'approvazione delle *“Istruzioni relative alle contribuzioni dovute dalle imprese che notificano operazioni di concentrazione ai sensi dell'art. 10, comma 7bis, della legge 10 ottobre 1990, n. 287”* (nel seguito, le *“Istruzioni”*).

Preliminare a tali determinazioni è risultata la valutazione, da parte dell'Autorità, di un'incidenza dell'attività di controllo delle concentrazioni sui propri costi complessivi pari, per l'anno 2005 e, come tale, assunta come valevole per l'anno 2006, al 35% del suo fabbisogno finanziario complessivo.

Per l'anno 2007 l'AGCM, con il provvedimento n. 16248 del 21 dicembre 2006, ha confermato le determinazioni dell'anno precedente, pur accertando un incremento del 5% dell'incidenza dei costi relativi al controllo delle operazioni di concentrazione sul proprio fabbisogno finanziario complessivo.

### 3. SISTEMA ATTUALE – ANNO 2008

Come premesso, per l'anno 2008, l'Autorità ha lo scorso dicembre deliberato i nuovi criteri per il calcolo della contribuzione dovuta dalle imprese in sede di notifica preventiva delle operazioni di concentrazione. In attuazione dell'art. 10, comma 7-bis, della legge 287/90, il presupposto delle determinazioni AGCM relative al calcolo della contribuzione è stata la valutazione dell'incidenza dell'attività di controllo delle concentrazioni sui costi complessivi dell'Autorità, confermata per il 2008 in misura pari al 40% del fabbisogno finanziario complessivo.

In particolare, la percentuale per il calcolo della contribuzione è stata innalzata all'1,2%, valore massimo consentito dalla legge. Tale percentuale va calcolata sul valore della transazione che corrisponde, secondo la regola generale, al corrispettivo stabilito dalle parti dell'operazione.

Il secondo elemento di novità della nuova delibera consiste nella definizione di una soglia massima pari a 60.000 euro, a fronte dei 50.000 euro del sistema precedente.

Infine, è stato modificato il metodo di calcolo del valore della transazione con riferimento a quelle operazioni in cui la *target* produca fatturato, oltre che in Italia, anche all'estero. Tale ultima innovazione, inserita nelle Istruzioni, sezione C, sesto paragrafo, in quanto comporta la necessità, per l'AGCM, di disporre dei dati di fatturato realizzato in Italia e all'estero dalle imprese oggetto di concentrazione, ha reso necessaria una modifica del formulario per la notifica dell'operazione (PROSPETTO B – Sezione IV – Contribuzione obbligatoria: Autoliquidazione).

In particolare, con riferimento alle fattispecie concertative in cui la *target* produca fatturato anche al di fuori del territorio nazionale, il valore della transazione (VT) viene calcolato assumendo, innanzitutto, il corrispettivo complessivamente pattuito dalle parti per l'insieme delle attività oggetto della transazione, incluse anche quelle che generano fatturato al di fuori del territorio nazionale (PT). Il corrispettivo viene, quindi, moltiplicato per un indice di correzione, costituito dal rapporto tra fatturato realizzato a livello nazionale (FI) e mondiale (FM) dalle imprese oggetto di acquisizione.

Esemplificando, la regola è la seguente:

$$VT = PT * FI/FM.$$

La percentuale dell'1,2% per il calcolo della contribuzione andrà applicata sulla base imponibile, *sub specie* di VT, calcolata conformemente alla regola citata.

#### 4. PRIME CONCLUSIONI

Con i nuovi criteri di determinazione della contribuzione dovuta dalle imprese soggette ad obbligo di notifica preventiva di una concentrazione, ai sensi dell'art. 16, primo comma, della legge 287/90, l'AGCM ha indubbiamente incrementato i costi a carico delle parti notificanti.

In considerazione della funzione propria del contributo – la copertura dei costi di funzionamento dell'Autorità per l'esercizio dell'attività di valutazione sulle concentrazioni – tanto la decisione di incrementare la percentuale della contribuzione quanto quella di aumentare la soglia massima potrebbero essere state determinate dal maggior numero delle operazioni di concentrazione sottoposte all'esame dell'AGCM ovvero da una sempre maggiore complessità strutturale delle stesse, con conseguente allungamento dei tempi procedurali dell'attività istruttoria.

Con riferimento, invece, alla previsione di un correttore per la determinazione del valore della transazione per le operazioni di concentrazione in cui la *target* produca anche fatturato all'estero, lo stesso conduce alla determinazione dell'importo del contributo direttamente proporzionalmente alla percentuale del fatturato globale dell'impresa realizzato sul territorio nazionale. In altri termini, se l'impresa *target* realizza solo una minima parte del proprio fatturato sul territorio nazionale, l'ammontare del contributo sarà proporzionalmente ridotto. La riduzione dell'ammontare del contributo ottenuta in questo modo è funzionale a una riduzione dei costi di notifica che le imprese devono sostenere nel caso in cui debbano comunicare una medesima operazione di concentrazione in più Stati membri della Comunità (c.d. *multifiling*), in considerazione della circostanza che il contributo per la notifica di un'operazione di concentrazione è richiesto anche in altre giurisdizioni comunitarie (ad esempio, Germania ed Austria).

*Per maggiori informazioni si prega di contattare:*

**Avv. Francesco Sciaudone**  
[francesco.sciaudone@grimaldieassociati.com](mailto:francesco.sciaudone@grimaldieassociati.com)

#### GRIMALDIE ASSOCIATI

Roma – Via Pinciana, 25 - Tel. +39 06 844651 – Fax +39 06 84465200  
Milano – Via del Lauro, 9 - Tel. +39 02 303551 – Fax +39 02 30355200  
Bruxelles – Boulevard de Waterloo, 30 - Tel. +32 2 5511201 – Fax +32 2 5511200

*La presente nota è indirizzata esclusivamente ai clienti dello studio legale Grimaldi e Associati e non è, dunque, da considerare in nessun modo forma di pubblicità ai sensi dell'articolo 17 del Codice Deontologico. Le informazioni contenute e le considerazioni svolte non sono esaustive dei temi trattati e non costituiscono pareri legali. Esse non possono, pertanto, essere utilizzate in luogo di una consulenza specifica, resa in esito alla puntuale valutazione delle circostanze del singolo caso.*